



REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA E DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO

FIAS ~~low~~ ~~high~~

VIL + PC *MIL* *RSV*
PC

RSV
P

TRANS Only

OIL FPL. F. L. L. L.
OIL FPL. F. L. L. L.



FSI-USAE *Amman Jordan*

VIL FPL SAM-

GA

NURSING UP MACHIA ANGEL
NURSING UP FEURARA RITA RF

eise of the
 CISC.

CGC full form

h

yes



SPR 4

E DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO

Indice

Quadro normativo		pag. 3
Art. 1	Oggetto	pag. 3
Art. 2	Presupposti soggettivi di accesso al servizio	pag. 3
Art. 3	Presupposti oggettivi di accesso al servizio	pag. 4
Art. 4	Ambienti	pag. 4
Art. 5	Orari di apertura	pag. 4
Art. 6	Modalità di fruizione del servizio	pag. 4
Art. 7	Composizione del pasto	pag. 5
Art. 8	Costi e tariffe	pag. 5
Art. 9	Servizio sostitutivo di mensa	pag. 5
Art. 10	Controlli di qualità	pag. 6
Art. 11	Entrata in vigore	pag. 6
Art. 12	Norma di rinvio	pag. 6

Art. 12 Norma di rinvio pag. 6

Handwritten notes and signatures on the page include:

- RSV / Ver
- Luc
- VIL FPL
- GA
- confer
- RE
- VIL FPL
- 2

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA E DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO

Quadro normativo

CCNL integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999 (Art. 29)

CCNL di lavoro del personale del comparto del Servizio sanitario Nazionale. Biennio economico 2008 -2009 (Art. 4)

CCNL integrativo del CCNL dell'8 giugno 2000 dell'Area della dirigenza Medico-Veterinaria (Art. 24)

CCNL per la sequenza contrattuale dell'art. 28 del CCNL del personale della dirigenza Medico-Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale sottoscritto il 17 ottobre 2008 (Art. 18)

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di fruizione, sia del servizio di mensa erogato nelle strutture ospedaliere dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia, sia del servizio sostitutivo utilizzabile dal dipendente che presti la propria opera presso strutture ove non sia presente il servizio di mensa.

Il controllo sulla corretta applicazione del Regolamento in oggetto spetta al Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Alberghiero e Risorse Logistiche, o Funzionario della medesima Unità Operativa a ciò delegato dal competente Responsabile.

Art. 2 Presupposti soggettivi di accesso al servizio

La fruizione del servizio mensa è riservata:

- 1) al personale dipendente dell'ASST di Pavia,
- 2) ai lavoratori con rapporto assimilato al lavoro dipendente (lavoratori-somministrati),
- 3) agli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica,
- 4) al personale autorizzato a svolgere frequenza volontaria,
- 5) ai lavoratori autorizzati di altre Aziende del S.S.N. che si trovino a prestare la propria attività istituzionale presso le strutture dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia.

La fruizione del servizio è, altresì, consentita:

- a) ai Lavoratori di Aziende, Enti o altri Soggetti giuridici che intrattengano con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia un rapporto disciplinato da una convenzione o da un contratto d'appalto.
- b) ai Medici Specialistici Ambulatoriali (Sumaisti)
- c) ai lavoratori con incarico libero professionale
- d) ad altri soggetti preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'U.O.C. Alberghiero e Risorse Logistiche in via eccezionale e per ragioni riconducibili ai fini istituzionali dell'ASST di Pavia.

Per le categorie di cui alle lettere a), b), c) e d) la fruizione del servizio sarà subordinato all'acquisto di un buono pasto o al pagamento di un corrispettivo il cui prezzo è fissato ai sensi del successivo articolo 7.

Nel caso di missione da espletarsi presso una delle sedi aziendali servite da una mensa (missione intra-aziendale), al dipendente è riconosciuto il diritto di accedere a quest'ultima secondo le modalità organizzative in uso presso la sede della trasferta.

Art. 3

Presupposti oggettivi di accesso al servizio

La fruizione del servizio di mensa o del servizio sostitutivo è consentita ad ogni dipendente che effettui una prestazione lavorativa di almeno 6 (sei) ore giornaliere. Al computo delle 6 (sei) ore concorrono altresì i permessi fruiti a ore (permessi per allattamento, permessi sindacali retribuiti, ecc.) ancorché previsti dalla vigente normativa.

Il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di lavoro nei giorni di effettiva presenza in servizio.

Il diritto spetta, altresì, ai lavoratori che effettuano turni h/24 e/o h/12, che per ragioni di servizio non possano effettuare la pausa all'interno del turno di lavoro e qualora l'orario di ingresso o di uscita dal servizio/turno coincida con l'orario di apertura della mensa.

Art. 4

Ambienti

Il servizio di mensa viene erogato esclusivamente all'interno di locali destinati esclusivamente a tale scopo ed all'uso indicati nella SCIA relativa al medesimo servizio, ed in possesso dei requisiti igienico-sanitari, strutturali ed impiantistici prescritti dalla normativa vigente in materia.

L'ASST di Pavia si riserva di sospendere l'erogazione del servizio mensa qualora riscontri il venir meno anche di uno solo dei soprarichiamati requisiti, atti a garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti e degli alimenti.

Art. 5

Orari di apertura

Il servizio di mensa viene erogato in tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 12.15 alle ore 14.30.

Eventuali variazioni o limitazioni al suddetto orario potranno essere attuate in virtù di forza maggiore, previo avviso da comunicarsi ai dipendenti nei modi e nei tempi consentiti.

L'Azienda si riserva la facoltà di estendere il servizio anche ai giorni festivi e prefestivi solo in presenza di un numero di richieste adeguato a giustificare l'apertura sotto il profilo economico, gestionale ed etico (contenimento degli sprechi alimentari).

Art. 6

Modalità di fruizione del servizio

La fruizione del servizio di mensa è consentito ai soggetti individuati all'art. 2 nel rispetto delle modalità organizzative specifiche di ciascuna mensa ospedaliera.

L'accesso ai locali durante l'orario di apertura è consentito al solo personale in servizio che abbia attestato la presenza secondo le modalità previste dai Regolamenti aziendali disciplinanti il regime delle presenze/assenze. Il tempo trascorso per la fruizione del pasto e per la permanenza all'interno della mensa non è considerato ai fini del computo dell'orario di lavoro. La presenza all'interno dei locali mensa è consentita esclusivamente per il tempo necessario al consumo del pasto. E' vietata ogni forma di intrattenimento o permanenza all'interno dei locali mensa al di fuori del suddetto intervallo di tempo.

All'interno della mensa è fatto divieto assoluto di tenere comportamenti che possano arrecare disturbo o offesa al decoro delle persone o degli ambienti.

E' fatto divieto assoluto di accedere ai locali mensa con camici o divise da lavoro o con qualsiasi altro indumento o strumento che possa costituire un rischio, anche potenziale, per la sicurezza delle persone e per la salubrità degli alimenti.

Il personale addetto alla somministrazione degli alimenti è tenuto a non erogare il pasto a chiunque non rispetti completamente e inderogabilmente i requisiti sopradescritti.

In presenza di condotte o comportamenti in violazione delle disposizioni del presente Regolamento, il personale addetto al servizio ha facoltà di chiedere l'allontanamento del trasgressore dai locali anche mediante richiesta di intervento del Dirigente Medico di Presidio (o

suo delegato) o del Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Alberghiero e Risorse Logistiche dell'ASST di Pavia.

Art. 7

Composizione del pasto

La composizione del pasto e le modalità di cottura, preparazione e confezionamento possono variare da mensa a mensa in funzione delle modalità di organizzazione e/o gestione del servizio di ristorazione previsto per l'ospedale di riferimento.

I menù sono approvati dal servizio di dietetica dell'ASST di Pavia, sono divisi in due stagionalità e tengono conto delle indicazioni regionali in materia di ristorazione ospedaliera e di prevenzione delle patologie legate al sovrappeso della popolazione.

All'interno della mensa non è consentito il consumo di alcolici e superalcolici.

Il buono pasto, indipendentemente dal prezzo di acquisto o dalla quota di partecipazione a carico del lavoratore, dà diritto a consumare un pranzo secondo la seguente composizione:

- un primo a scelta fra quelli disponibili
- un secondo a scelta fra quelli disponibili
- un contorno a scelta fra quelli disponibili
- frutta
- acqua (1 confezione da ½ litro o in quantità libera ove presente erogatore automatico)
- pane

Eventuali integrazioni alla suddetta composizione (yogurt, grissini, bevande) possono essere fornite a titolo di miglioria dalla ditta appaltatrice del servizio di ristorazione senza che ciò possa costituire presupposto per eventuali ulteriori pretese che esulino o eccedano dalla composizione minima descritta.

E' vietato prelevare alimenti in quantità superiore a quella riportata al punto precedente.

E' vietato asportare alimenti all'esterno dei locali mensa ed è altresì vietato introdurre, nei locali della mensa, alimenti di origine e provenienza diversa da quella somministrata direttamente dal servizio.

Nelle mense dove ciò è previsto da specifici accordi intercorsi tra l'ASST di Pavia e la Ditta appaltatrice del servizio di ristorazione, eventuali alimenti o bevande extra, che eccedano dalla composizione del pasto, potranno essere acquistati direttamente al banco alle tariffe appositamente indicate ed approvate dall'ASST di Pavia.

Art. 8

Costi e tariffe

In tema di partecipazione dei lavoratori dipendenti alla spesa per l'acquisto del buono pasto, si applicano le disposizioni contrattuali vigenti nel tempo per tutti i lavoratori dipendenti e assimilati di cui all'art.2.

Tutti i restanti Soggetti sono tenuti al pagamento del buono pasto, in misura pari alla tariffa del pasto per dipendenti, I.V.A. compresa, fissato dal vigente contratto d'appalto per il servizio di ristorazione.

La suddetta tariffa si applica anche ai fruitori della mensa a gestione interna.

In ipotesi di modifica del costo del buono pasto, a seguito di intervenute variazioni contrattuali per revisione prezzi o per rinnovazioni di contratto, il costo del buono pasto verrà automaticamente adeguato senza alcuna modifica al presente Regolamento.

Al Responsabile dell'U.O.C. Alberghiero e Risorse Logistiche compete la pubblicizzazione, nelle forme adeguate, delle informazioni inerenti ai costi del servizio mensa.

Art. 9

Servizio sostitutivo di mensa

Ai lavoratori che prestano abitualmente la loro opera presso sedi aziendali ove non sia presente il servizio di mensa o a quelli espressamente individuati sulla base di accordi intercorsi fra l'Azienda e le OO.SS. di categoria, spetta un buono pasto sostitutivo (ticket restaurant), il cui valore nominale spendibile è fissato dalle disposizioni di legge vigenti. Queste ultime fissano, altresì, la quota di partecipazione a carico del lavoratore.

In tema di partecipazione dei lavoratori dipendenti alla spesa per l'acquisto del buono pasto, si applicano le disposizioni contrattuali vigenti nel tempo per tutti i lavoratori dipendenti e assimilati di cui all'art.2.

Tutti i restanti Soggetti sono tenuti al pagamento del buono pasto, in misura pari alla tariffa del pasto per dipendenti, I.V.A. compresa, fissato dal vigente contratto d'appalto per il servizio di ristorazione.

La suddetta tariffa si applica anche ai fruitori della mensa a gestione interna.

In ipotesi di modifica del costo del buono pasto, a seguito di intervenute variazioni contrattuali per revisione prezzi o per rinnovazioni di contratto, il costo del buono pasto verrà automaticamente adeguato senza alcuna modifica al presente Regolamento.

Al Responsabile dell'U.O.C. Alberghiero e Risorse Logistiche compete la pubblicizzazione, nelle forme adeguate, delle informazioni inerenti ai costi del servizio mensa.

Art. 9
Servizio sostitutivo di mensa

Ai lavoratori che prestano abitualmente la loro opera presso sedi aziendali ove non sia presente il servizio di mensa o a quelli espressamente individuati sulla base di accordi intercorsi fra l'Azienda e le OO.SS. di categoria, spetta un buono pasto sostitutivo (ticket restaurant), il cui valore nominale spendibile è fissato dalle disposizioni di legge vigenti. Queste ultime fissano, altresì, la quota di partecipazione a carico del lavoratore.

Analogamente a quanto previsto per il servizio mensa, la fruizione del servizio sostitutivo di mensa è consentito allorché il lavoratore espleti la propria attività per almeno 6 (sei) ore giornaliere. Ai dipendenti che abitualmente usufruiscono dei buoni pasto sostitutivi, detti buoni vengono erogati il mese successivo a quello di competenza in ragione delle effettive presenze (e correlate pause timbrate) rilevate dal sistema informatizzato di rilevazione P/A in uso in ambito aziendale. In tale caso il buono pasto (c.d. nominativo) riporta le generalità (nome e cognome) del lavoratore avente diritto.

Qualora il lavoratore si trovi a prestare la propria opera in via occasionale presso una sede non servita dal servizio mensa (es. sede della Direzione Generale) e qualora ricorrano i presupposti previsti dal presente regolamento per il diritto al servizio mensa (almeno 6 ore di lavoro, pausa timbrata presso la sede esterna, ecc.), ha altresì diritto ad usufruire di un buono pasto sostitutivo (non nominativo) esclusivamente per la giornata in cui abbia effettuato il servizio presso tale sede esterna.

In tali casi il buono pasto può essere ritirato direttamente presso gli uffici appositamente incaricati alla gestione dei suddetti buoni non nominativi che provvederanno alla registrazione del nominativo e del numero di matricola del lavoratore che ritira il buono per il successivo inoltro all'Ufficio Stipendi dell'ASST per l'applicazione della relativa trattenuta.

Gli Uffici incaricati, provvederanno, nell'ambito della propria organizzazione del lavoro, ad individuare apposite fasce orarie in cui sarà possibile ritirare il buono pasto nominativo.

In caso di partecipazione di più lavoratori a corsi di formazione presso le sedi non servite dalla Mensa sarà cura del Tutor del corso provvedere a richiedere agli uffici incaricati di cui sopra il numero di buoni pasto sostitutivi corrispondenti al numero delle persone partecipanti al corso e a distribuirli a questi, sulla base delle effettive presenze risultanti dall'apposito registro.

Il buono pasto sostitutivo non è cumulabile con l'accesso al servizio di mensa nello stesso giorno.

Art.10 Controlli di qualità

Al servizio di mensa si applicano i controlli di qualità e di sicurezza igienico sanitari previsti dalla vigente normativa di settore.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione della deliberazione aziendale di cui forma parte integrante.

Esso verrà pubblicato nella sezione "area riservata" - sezione regolamenti - del sito web dell'ASST di Pavia.

Art. 12 Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni, di legge e contrattuali, vigenti nel tempo ed applicabili alla materia di interesse. Si applicano, altresì, il "Regolamento rilevazione presenze e assenze del personale dipendente del Comparto, inquadrato in categorie non dirigenziali" ed il "Regolamento aziendale dell'orario di lavoro della dirigenza medica e dirigenza S.P.T.A.".

L'Azienda si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche, rettifiche e/o integrazioni che, nel corso del tempo, si rendessero necessarie anche alla luce di eventuali modifiche di legge e/o di contratto.

L'ASST si impegna a stipulare convenzione con altri Enti al fine di somministrazione pasti a dipendenti che hanno sede esterna. Ciò preferibilmente entro febbraio 2017.

PSU
Per

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CSC

[Handwritten signature]
CSC

[Handwritten signature]
GA
VULPUSO

[Handwritten signature]
FSI-USA
NARSINGH-UT

[Handwritten signature]
Soni Greg
R
6